



DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori PERDUCA e PORETTI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 22 OTTOBRE 2009

Norme per la graduale dismissione dell'uso di animali
da parte dei circhi e per il sostegno dello spettacolo circense

ONOREVOLI SENATORI. - Da oltre un quarto di secolo lo spettacolo circense è messo sotto accusa dalla crescente sensibilità dei cittadini nei confronti dei diritti degli animali, sensibilità divenuta ormai vera e propria acquisizione culturale che sta conducendo il circo italiano verso un inesorabile declino. Questo nonostante il circo sia apprezzabile per i contenuti artistici rappresentati da *clown*, giocolieri, acrobati, trapezisti e illusionisti. È l'uso degli animali, però, che l'ha confinato nel vicolo dell'anacronismo. Per la loro intera esistenza gli animali sono obbligati in angusti spazi, in molti casi con l'ausilio di mezzi coercitivi, quali le catene, tipici dei peggiori orrori della tortura. Da tale deplorabile situazione gli animali sono svincolati solo per eseguire a comando, spesso sotto il giogo della frusta, esercizi contrari alla loro natura. La violenza perpetrata nei confronti degli animali è continua, dalle condizioni di detenzione al trasporto in *container* per finire con l'addestramento finalizzato a soggiogare l'animale alla volontà dell'uomo.

Un inevitabile effetto di tale stato di cose è la crescente disaffezione del pubblico. Tale fenomeno è paradossalmente mantenuto dal superato sistema contributivo statale, che perdura contro ogni logica e interesse, *in primis* del circo, solo per la non più sostenibile «funzione sociale» riconosciuta ai circhi dalla «vecchia» legge 18 marzo 1968, n. 337.

La vita del circo dipende ormai indissolubilmente dai contributi statali, mentre la sua popolarità è in costante declino.

Occorrono pertanto degli interventi decisi a sostegno dell'arte circense, che non devono prescindere però dall'approvazione di un provvedimento urgente che ponga fine al dannoso, superfluo e anacronistico utilizzo

degli animali, costretti in prigionia e sottoposti a trattamenti brutali.

Non si tratta dell'abolizione del circo, come qualcuno vuol fare credere, ma di interventi finalizzati alla promozione di uno spettacolo che, pur nel rispetto della tradizione, deve sapersi adeguare ai tempi, recependo quei valori che una società civile vuole vengano rispettati. Tra questi sicuramente vi è quello del diritto alla libertà per gli animali, a prescindere se già nati in cattività o prelevati in natura.

D'altra parte esistono vari esempi nel mondo di spettacoli circensi di grande prestigio e successo che non utilizzano gli animali, tra i quali *in primis* il *Cirque du soleil*.

Giova sottolineare a questo punto che la crisi del settore circense è ora un dato di fatto. L'occupazione è infatti messa in pericolo dal mantenimento dello *status quo*, che condurrà inevitabilmente alla chiusura, già in parte preannunciata, di importanti complessi circensi e all'aggravamento delle accuse di maltrattamento di animali mosse da aree sempre più vaste dell'opinione pubblica.

Per imparare gli esercizi dello spettacolo gli animali subiscono addestramenti basati su violenze fisiche e psichiche che mortificano la loro natura. Le loro esibizioni sono il risultato di una violenza continuata che comincia con la cattura traumatizzante e prosegue con l'addestramento, che ne annienta la volontà ricorrendo a punizioni spietate ad ogni piccolo sbaglio, impossibile da dimenticare. L'animale da circo deve diventare un automa, non può permettersi di sfidare il padrone o fare un passo falso.

I bambini possono anche trovare divertente un animale costretto a esercizi innaturali per la sua specie, ma sicuramente non

ne trarranno alcun beneficio, né sotto l'aspetto pedagogico né per quanto riguarda lo sviluppo della propria sensibilità. Il triste spettacolo degli animali al circo, sottoposti all'imposizione coercitiva dell'addestramento, crea nel bambino un'ottica distorta del rapporto uomo-animale. Al circo s'insengano ai bambini che gli animali sono giocattoli viventi, che non hanno dignità e quindi che non meritano rispetto. L'animale esiste solo in quanto è buffo ed è sottomesso all'uomo, ma non esiste in sé, con le proprie caratteristiche e il proprio bisogno di libertà.

Il circo senza animali non solo è possibile ma è necessario per recuperare un rapporto tra uomo e natura, tra bambini e animali. Non si può non sottolineare come ormai non vi sia tappa di attendamento del circo che non sia accolta da manifestazioni di cittadini contro l'uso degli animali. Le stesse amministrazioni comunali, in attesa di una legge che ne bandisca l'utilizzo, si sono provviste di precise ordinanze che regolamentano la detenzione degli animali. Tali disposizioni si rifanno a precise norme costantemente violate dalla stragrande maggioranza dei circhi italiani e delle quali in questa iniziativa legislativa si sente l'obbligo di richiamare espressamente il rispetto. Non è più tollerato lo spettacolo circense con gli animali, neanche all'estero. I circhi italiani, in Belgio come in Germania o in Israele, sono accolti da manifestazioni di protesta, con grave pregiudizio per l'immagine nazionale. Come non considerare negativamente il fatto

che simili esibizioni sono finanziate dallo Stato grazie a un capitolo del Fondo unico per lo spettacolo destinato ai circhi e finalizzato al sovvenzionamento dello spettacolo all'estero? Quello che ormai l'opinione pubblica, anche internazionale, individua come maltrattamento degli animali, ossia il mancato rispetto della loro natura, rappresenta un dato di fatto ampiamente condiviso. Il maltrattamento si palesa, in primo luogo, nel momento in cui la vita degli animali è confinata in spazi angusti e in condizioni incompatibili con le loro caratteristiche etologiche. Si tratta di situazioni che costituiscono precise fattispecie penalmente sanzionate dalla legge 20 luglio 2004, n. 189, e dal novellato articolo 727 del codice penale sul maltrattamento di animali. Importanti sentenze della Suprema Corte hanno già sancito la continuità giurisprudenziale con le precedenti disposizioni, ora riformate, in materia di maltrattamento di animali.

Non è un caso che l'Italia abbia il più alto numero di condanne per i circhi tra i Paesi membri dell'Unione europea.

Con il presente disegno di legge non si intende eliminare immediatamente gli animali dal circo, ma procedervi gradualmente, salvo l'immediato divieto di ogni loro ulteriore acquisizione.

Se riusciremo a salvare gli animali dai circhi avremo molte più possibilità di salvare i circhi con la loro arte, non più confusa con stereotipi spettacolari inevitabilmente superati dalla logica e dal tempo.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. La Repubblica riconosce il valore sociale, culturale e ricreativo dello spettacolo circense e ne sostiene l'attività.

Art. 2.

1. È vietato l'ingresso in Italia ai circhi stranieri che utilizzano animali per le loro attività di spettacolo.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge è vietata alle imprese dello spettacolo circense, ivi comprese le mostre e le esposizioni comunque a carattere itinerante di animali, ogni ulteriore acquisizione di animali. Ai fini della presente legge, per acquisizione di animali si intendono gli scambi, le cessioni gratuite, gli affitti, gli acquisti o la riproduzione di animali già detenuti, nonché l'acquisizione derivante da spostamenti di animali detenuti tra diversi circhi o tra diverse attività appartenenti alla stessa impresa.

3. Entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, le imprese di cui al comma 2 sono tenute a comunicare, con documento scritto da inviare alla Direzione generale per la protezione della natura del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e al Dipartimento per la sanità pubblica veterinaria, la nutrizione e la sicurezza degli alimenti del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, il numero complessivo degli animali da esse detenuti specificandone per ciascuno il tipo, il sesso, l'età, la provenienza e l'eventuale presenza di gestazioni in corso, nonché la possibilità di nuova collocazione in una

struttura zoologica fissa espressamente individuata e presso la quale non sono messi in atto spettacoli che utilizzano animali.

Art. 3.

1. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituita, presso la Direzione generale per la protezione della natura del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, la Commissione per la gestione degli animali dimessi dai circhi e dagli spettacoli viaggianti, di seguito denominata «Commissione». La Commissione ha il compito di agevolare la dimissione degli animali detenuti nei circhi, proponendo sistemazioni alternative, secondo le modalità previste dal regolamento adottato ai sensi del comma 4.

2. La Commissione è composta:

a) dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, o da un suo delegato, che la presiede;

b) dal direttore della Direzione generale per la protezione della natura del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, o da un suo delegato;

c) dal capo del Dipartimento per la sanità pubblica veterinaria, la nutrizione e la sicurezza degli alimenti del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, o da un suo delegato;

d) dal direttore del Servizio CITES - controlli sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali selvatiche minacciate di estinzione del Corpo forestale dello Stato, o da un suo delegato;

e) dal presidente della Commissione scientifica CITES di cui all'articolo 4 della legge 7 febbraio 1992, n. 150, e successive modificazioni;

f) da tre rappresentanti di associazioni per la protezione degli animali o della natura riconosciute persone giuridiche, di cui uno

indicato dalla Lega anti vivisezione (LAV) e uno dal Fondo mondiale per la natura (WWF);

g) da due rappresentanti delle associazioni di categoria dello spettacolo viaggiante, di cui uno designato dall'Ente nazionale circhi.

3. La Commissione rimane in carica per tre anni ed è rinnovata con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, fino alla totale dismissione degli animali detenuti nei circhi. La partecipazione alla Commissione è a titolo totalmente gratuito e non dà diritto a gettoni di presenza o a rimborsi spese.

4. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare adotta, con proprio decreto, il regolamento per il funzionamento della Commissione e per la ripartizione delle somme di cui all'articolo 6. Le indicazioni date dalla Commissione in relazione alla sistemazione alternativa degli animali detenuti nei circhi sono vincolanti per le imprese di cui al comma 2 dell'articolo 2. Il mancato rispetto di tali indicazioni comporta, per le imprese inadempienti e fino a quando esse non vi ottemperano, l'immediata sospensione dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività circense.

5. La Commissione è convocata dal presidente almeno quattro volte l'anno. Le funzioni di segreteria sono assicurate da un ufficio della Direzione generale per la protezione della natura del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

Art. 4.

1. Alle imprese di cui al comma 2 dell'articolo 2 non è consentito utilizzare strumenti che limitano le minime possibilità di movimento, quali catene, collari, impedimenti elettrici o quanto altro impedisca a un ani-

male di muoversi liberamente in uno spazio, anche se limitato da recinti o da gabbie.

2. Alle imprese di cui al comma 1 non è altresì consentito promuovere, presso le scuole di ogni ordine e grado, le attività da esse esercitate che prevedono l'uso di animali.

3. Alle imprese di cui al comma 1 non è inoltre consentito promuovere i propri spettacoli con l'esposizione di animali nei luoghi pubblici o aperti al pubblico.

4. È vietata la pubblicità e la promozione, tramite i mezzi di informazione radiotelevisivi e a mezzo stampa, dei circhi e degli spettacoli viaggianti che fanno impiego di animali.

Art. 5.

1. La violazione del divieto di cui al comma 1 dell'articolo 2 è punita con l'ammenda da 20.000 euro a 50.000 euro.

2. La violazione del divieto di cui al comma 2 dell'articolo 2 è punita con la sospensione dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività circense da sei mesi a dodici mesi nonché con la reclusione da sei mesi a un anno o con l'ammenda da 20.000 euro a 50.000 euro. Nel caso di recidiva, la sospensione dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività circense è per un anno e la reclusione è da un anno a due anni.

3. La mancata comunicazione di cui al comma 3 dell'articolo 2 è punita con la sospensione dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività circense per sei mesi e con l'ammenda da 20.000 euro a 35.000 euro. Nel caso di recidiva, la sospensione dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività circense è per un anno e l'ammenda è da 25.000 euro a 50.000 euro.

4. La violazione del divieto di cui al comma 1 dell'articolo 4 è punita con la sospensione dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività circense per un anno e con la reclusione da sei mesi a un anno o con l'am-

menda da 25.000 euro a 50.000 euro. In caso di recidiva, la sospensione dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività circense è per due anni e la reclusione è da un anno a due anni.

5. La violazione del divieto di cui al comma 2 dell'articolo 4 è punita con l'ammenda da 10.000 euro a 25.000 euro.

6. La violazione del divieto di cui al comma 3 dell'articolo 4 è punita con l'ammenda da 10.000 euro a 25.000 euro e con la reclusione da sei mesi a un anno.

7. La violazione del divieto di cui al comma 4 dell'articolo 4 è punita con l'ammenda da 10.000 euro a 25.000 euro.

Art. 6.

1. Per l'attività della Commissione è autorizzata la spesa di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011.

Art. 7.

1. A partire dall'anno successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, le risorse di cui all'articolo 19 della legge 18 marzo 1968, n. 337, sono utilizzate solo in favore dei circhi e degli spettacoli viaggianti che non fanno impiego di animali e l'erogazione dei relativi contributi è subordinata alla presentazione della documentazione attestante il non impiego di animali. Quanto attestato nelle documentazione è sottoposto a verifica tramite ispezione da parte dei competenti servizi veterinari.

Art. 8.

1. In tutte le norme vigenti le parole: «circo equestre», ovunque ricorrono, si intendono sostituite dalla seguente: «circo».

2. Sono fatte salve le norme e le disposizioni vigenti in materia di maltrattamento degli animali di cui alla legge 20 luglio 2004, n. 189, e all'articolo 727 del codice penale, nonché in materia di trasporto e di commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione di cui alla legge 7 febbraio 1992, n. 150.

Art. 9.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a 500.000 euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2009-2011, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2009, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

